



oilfield - process - fuel additives -water- decontamination

PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/23

INDICE

1.	SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2.	DEFINIZIONI	5
3.	DESTINATARI DELLA PROCEDURA E AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	8
4.	GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI	9
5.	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	10
6.	DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	12
7.	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	13
7.1	VERIFICA PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE	12
7.2	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	14
7.3	ATTIVITÀ DI INDAGINE INTERNA	15
7.4	CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE	15
7.5	COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E REPORTISTICA	16
8.	MISURE DI PROTEZIONE	17
8.1	MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE	17
8.2	CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE	18
9.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	19
10.	PROTEZIONE DATI PERSONALI	19
11.	SANZIONI	21
12.	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	21
13.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	23

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente Procedura, sentite le rappresentanze sindacali, si applica alla CHIMEC S.p.A. (di seguito "CHIMEC" o la "Società") e ha lo scopo di implementare e di disciplinare il sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società su informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al personale CHIMEC e/o di terzi, relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico e del Modello Organizzativo 231, e relative procedure, adottati dalla CHIMEC. In particolare, la Procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito il "**Decreto Whistleblowing**") di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, che disciplina *"la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato"*.

Il Decreto Whistleblowing prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di Ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del Segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l'istituzione di canali di Segnalazione interni all'ente (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6 comma 1 del d.lgs. n.24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC"), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di

una delle condizioni previste all'art. 15 comma 1 del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.



La Procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la Procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

- Codice Etico di CHIMEC (di seguito "**Codice Etico**"), nella versione vigente;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CHIMEC (di seguito "**Modello 231**") nella versione vigente.

La presente Procedura sostituisce la comunicazione del 25.09.2018 ed è disponibile sul sito internet Aziendale al seguente indirizzo:

<https://www.chimec.com/it/whistleblowing/>

e consultabile in formato cartaceo presso la sede di Via delle Ande e presso lo stabilimento di Santa Palomba.

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

RIEPILOGO RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n.300"*);
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Whistleblowing);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937.

2. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti della Procedura:

"ANAC"	l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
"Codice Privacy"	il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
"Comitato"	indica un organismo <i>ad hoc</i> istituito da CHIMEC, destinatario e gestore del canale di Segnalazioni Whistleblowing, con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite. Il Comitato è composto da: Responsabile Ufficio Assistenza Affari Legali e Responsabile Risorse Umane;
"Decreto 231"	il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
"Decreto Whistleblowing"	il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
"Destinatario"	indica il Comitato come sopra individuato;
"Direttiva"	la Direttiva (UE) 2019/1937;
"Facilitatore"	persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire Ritorsioni in ragione di detta connessione);
"GDPR"	il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
"Modello 231"	il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla CHIMEC;
"Organismo di Vigilanza" o "OdV"	l'organismo di vigilanza di CHIMEC istituito ai sensi del Decreto 231;
"Persona Coinvolta"	la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata;

"Procedura" o "Procedura Whistleblowing"

la presente procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 31 ottobre 2023;

"Ritorsione/i"

Atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, **anche solo tentati o minacciati**, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, **un danno ingiusto**. Necessità di un nesso/stretto collegamento tra la Segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta Ritorsione. Tra le Ritorsioni si annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo: *i) licenziamento, sospensione o misure equivalenti; ii) retrocessione di grado, mancata promozione, una valutazione della performance artatamente negativa; iii) pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; iv) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; v) ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; vi) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; vii) note di demerito o referenze negative; viii) reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); ix) revoca ingiustificata di incarichi; x) sospensione ingiustificata di brevetti, licenze; xi) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; xii) coercizione, intimidazione, molestie od ostracismo; xiii) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; xiv) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; xv) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; xvi) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; xvii) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; xviii) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; xix) annullamento di una licenza o di un permesso; xx) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;*

"Segnalante/i"

coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni vigilanza o rappresentanza della CHIMEC e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti;

"Segnalazione Whistleblowing" o "Segnalazione"

la Segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura;

"Segnalazione Whistleblowing Anonima" o "Segnalazione Anonima"

le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante;

"Soggetti Collegati"

i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: *(i)* i facilitatori; *(ii)* persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla legame affettivo parentela quarto grado; *(iii)* colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; *(iv)* enti di proprietà della persona segnalante lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA E AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

I destinatari della Procedura sono:

- i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'OdV;
- i dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti CHIMEC, nonché – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i consulenti, i collaboratori nello svolgimento della propria attività lavorativa presso CHIMEC, che sono in possesso di informazioni su violazioni come definite nella presente Procedura.

Quanto previsto nella presente Procedura si applica anche alle Segnalazioni Anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (i.e. CHIMEC), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di CHIMEC, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d) sicurezza dei trasporti;
 - e) tutela dell'ambiente;
 - f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h) salute pubblica;
 - i) protezione dei consumatori;
 - j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ex commi 2., 3. e 4. soprarichiamati.

4. GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

È necessario che la Segnalazione **sia il più possibile circostanziata, in particolare devono essere chiare:**

- i. **le circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- ii. **la descrizione del fatto;**
- iii. **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.**

È possibile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non possono essere oggetto di Segnalazione:

- i. le notizie palesemente prive di fondamento;
- ii. le informazioni che sono già totalmente **di dominio pubblico**;
- iii. le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. **voci di corridoio**);
- iv. **le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale** del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

v. **le Segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali** indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing, ovvero, da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing. Tale circostanza attiene al settore dei servizi finanziari in cui da tempo l'Unione Europea ha esteso il valore della protezione del Segnalante con l'obbligo di attivare canali di Segnalazione interna ed esterna ponendo altresì il divieto esplicito di Ritorsioni;

vi. **le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea. Sono escluse quindi le Segnalazioni che attengono agli appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive 2435 e 2536 del 2014 nonché all'art. 13 della direttiva del 2009/8137 e che sono esclusi anche dall'ambito di applicazione del Codice Appalti.

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La CHIMEC ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing il **seguente canale di Segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma online adottata dalla Società, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce** - anche tramite strumenti di crittografia - **la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione**, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione:

<https://whistleblowing.chimec.com/>

La riservatezza è garantita anche con riguardo al contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. La protezione riguarda non solo il nominativo del Segnalante ma anche tutti gli elementi della Segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi - direttamente o indirettamente - tale identità

non possono essere rivelate, **senza il consenso espresso** del Segnalante stesso, a persone diverse dal Comitato, competente a ricevere e a dare seguito alle Segnalazioni. La riservatezza delle informazioni è garantita in ogni fase della Segnalazione, sia durante la fase di presa in carico e analisi preliminare, sia nel corso dell'indagine vera e propria, sia nella fase di valutazione finale e archiviazione della documentazione.

In particolare, le informazioni non vengono rivelate a persone diverse da quelle componenti il Comitato a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile ed archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza, ad accesso limitato solo al Comitato e ad eventuale personale autorizzato.

La piattaforma è accessibile attraverso sito web CHIMEC mediante apposita sezione

<https://whistleblowing.chimec.com/>

È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.

Il Segnalante, registrando la Segnalazione sulla piattaforma suddetta, otterrà un codice identificativo univoco (di seguito "**Key Code**"), che dovrà utilizzare per dialogare con il Comitato in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della Segnalazione inviata. A questo proposito, si segnala che la piattaforma consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il Comitato durante la gestione della Segnalazione Anonima, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato.

Si precisa che le Segnalazioni Anonime, effettuate senza identificazione del Segnalante, vengono prese in considerazione purché **adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari**, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Le Segnalazioni Anonime sono equiparate da ANAC a Segnalazioni ordinarie senza usufruire della disciplina e delle tutele previste per il Segnalante. Si applicano le misure di protezione se il Segnalante anonimo successivamente si identifica e/o subisce Ritorsioni.

Nondimeno, occorre tenere conto che l'invio di una Segnalazione Anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il Comitato e il Segnalante e, quindi, potrebbe inficiare l'utilità della Segnalazione stessa.

In alternativa alla trasmissione in via telematica utilizzando la suddetta piattaforma informatica online, la CHIMEC ha istituito appositi canali di comunicazione, così articolati:

- **Posta elettronica da inviare a:**
 - odv@chimec.it, per Segnalazioni di rilievo Decreto 231;
 - comitatowhistleblowing@chimec.it, per Segnalazioni di rilievo Decreto Whistleblowing;
 - **Posta ordinaria da inviare esclusivamente a:**
 - CHIMEC S.p.A.
Via delle Ande 19
00144 Roma
- All'attenzione del Comitato Whistleblowing - RISERVATA PERSONALE**
- **In forma orale**, alternativamente attraverso linee telefoniche, **con sistemi di messagistica vocale**, anche **sulla piattaforma online**, o incontro diretto (**su richiesta**).

6. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

CHIMEC ha individuato quale Destinatario e Gestore delle Segnalazioni un ufficio dedicato, composto da personale specificamente formato al riguardo (di seguito il "Comitato"). Il Comitato è composto dai seguenti esponenti aziendali:

- Responsabile Ufficio Assistenza Affari Legali;
- Responsabile Risorse Umane.

Qualora un componente del Comitato sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione soltanto agli altri membri del Comitato, con esclusione della Persona Coinvolta nella Segnalazione.

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

7.1. Verifica preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Comitato:

- rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione **entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione** (sul punto, si consideri che la piattaforma provvede automaticamente all’invio di un primo avviso di ricezione appena ricevuta la Segnalazione, nonché di un secondo avviso di presa in carico della Segnalazione quando questa viene per la prima volta aperta da un componente del Comitato);
- svolge un’analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti legali esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all’ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - i)* manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
 - ii)* accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - iii)* produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il Comitato ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 6.2. della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell’archiviazione;

- laddove la Segnalazione non sia archiviata, provvede a coinvolgere tempestivamente l’OdV per Segnalazioni di rilievo Decreto 231 oppure il consulente legale specializzato esterno per Segnalazioni di rilievo Decreto Whistleblowing al fine di valutare – in sessione congiunta – se la Segnalazione sia o meno qualificabile come una

Segnalazione relativa al Modello 231/Codice Etico o relativa al Decreto Whistleblowing e debba essere quindi gestita dal Comitato di concerto e con il supporto dell'OdV o del consulente legale specializzato esterno, in conformità con quanto previsto dal Modello 231 e dalla presente Procedura;

- prende in carico la gestione della Segnalazione.

Come previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Comitato deve essere trasmessa immediatamente **entro 7 (sette) giorni** al Comitato, dandone contestuale notizia al Segnalante.

La procedura come da comunicazione del 25.09.2018 è annullata dalla presente Procedura, pertanto l'indirizzo di posta: segnalazioni.chimec@gmail.com **non è più attiva e l'urna**, per inserire la Segnalazione in una busta chiusa, messa a disposizione, sia presso gli uffici della Sede legale sia presso gli uffici dello Stabilimento CHIMEC **è stata rimossa**.

7.2. Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura.

Nel gestire la Segnalazione, il Comitato svolge le seguenti attività:

- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni; a tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti;
- fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla Segnalazione **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, **entro 3 (tre) mesi** dalla scadenza del termine dei **7 (sette) giorni** dalla presentazione della Segnalazione.

In relazione alle Segnalazioni relative al Modello 231/Codice Etico, il Comitato esercita le attività di cui sopra di concerto e con il supporto dell'OdV. Le interazioni tra il Comitato e l'OdV avvengono per il tramite di riunioni congiunte e della piattaforma online, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Comitato ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Comitato ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre **5 (cinque) anni** dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

7.3. Attività di indagine interna

Il Comitato al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società. In relazione alle Segnalazioni Modello 231/ Codice Etico, il Comitato esercita tali attività d'indagine di concerto e con il supporto dell'OdV. In relazione alle Segnalazioni che concernono altri ambiti di cui al Decreto Wistleblowing, il Comitato esercita tali attività d'indagine di concerto e con il supporto di consulenti legali esterni specializzati sulla materia.

I membri del Comitato interagiscono scambiandosi informazioni e/o documenti per il tramite della piattaforma, la quale consente la creazione di un dossier per ciascun caso, nel quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna Segnalazione.

7.4. Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una violazione, il Comitato – di concerto, sentito l'OdV, con riferimento alle Segnalazioni Modello 231/ Codice Etico, e/o il consulente legale specializzato esterno , con riferimento alle Segnalazioni Decreto Whistleblowing – potrà richiedere alle competenti funzioni aziendali:

- a) l'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
- b) che si valuti – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
- c) concordare con il Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni – riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte di soci) – eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa. Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Comitato concorderà le eventuali iniziative da intraprendere con altri membri del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale, con esclusione della Persona Coinvolta nella Segnalazione;
- d) un eventuale *action plan* necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

7.5. Comunicazione dei risultati e reportistica

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una relazione, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari da parte della Società, inviata all'OdV e al Consiglio di Amministrazione della Società dal Comitato, **con cadenza semestrale**. Fermo restando quanto sopra, l'OdV, nell'ambito del reporting periodico previsto dal Modello 231, fornisce al Consiglio di Amministrazione della Società, secondo la periodicità indicata nel Modello 231, un'informativa delle Segnalazioni Modello 231/Codice Etico

pervenute e non archiviate, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari da parte della Società.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

8. MISURE DI PROTEZIONE

8.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente Par. 7.1. e al Par. 7.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di Ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di Segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle Ritorsioni, che comprende:
 - i) la possibilità di comunicare all'ANAC le Ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - ii) la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di Ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se:
 - i) al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione; e
 - ii) sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.2;

- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del Par. 10).

8.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Par. 3 della presente Procedura);
- la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito Ritorsioni.

In particolare, per Ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) il mutamento di funzioni;
- c) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Il presente Par. 7.2 non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Modello 231/Codice Etico, per le quali trovano invece applicazione le previsioni di cui al Modello 231/Codice Etico adottato da CHIMEC, nella versione vigente.

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ' DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy. La protezione della riservatezza riguarda non solo il nominativo del Segnalante, ma anche tutti gli elementi della Segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle Persone Coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

- nel procedimento l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
- nel procedimento l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

10. PROTEZIONE DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di Segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy. La CHIMEC ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di

sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

11. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di Ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Il presente Par. 10 non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Modello 231/Codice Etico, per le quali trovano invece applicazione le previsioni di cui al Modello 231/Codice Etico adottato da CHIMEC, nella versione vigente.

12. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

- a) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei commi precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di Segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di Segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Inoltre la comunicazione di una Ritorsione deve essere segnalata direttamente ed esclusivamente ad ANAC - soggetto competente per la gestione della stessa - al seguente canale: Whistleblowing - www.anticorruzione.it.

Il Segnalante, pertanto, **non dovrà utilizzare i canali interni adottati dalla Società in caso di lamentata Ritorsione.**

Laddove la Società riceva una comunicazione di misure ritorsive per la quale non è competente, **è tenuta a trasferirla ad ANAC entro 7 (sette) giorni inserendola nella piattaforma informatica di ANAC.**

ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

È necessario che il Segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra Segnalazione, denuncia, Divulgazione Pubblica effettuata e la lamentata Ritorsione.

Nei casi di Ritorsioni tentate o minacciate, il Segnalante, nel comunicare ad ANAC la Ritorsione subita, deve necessariamente fornire elementi da cui si possa evincere l'effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo.

Per l'utilizzo di tale canale di Segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida (V. allegato) e al sito ufficiale dell'ANAC e CONFINDUSTRIA.

Il presente Par. 12 non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Modello 231/Codice Etico.

13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di *Whistleblowing* in generale, e in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla CHIMEC in materia di compliance.